TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

V Sezione Civile – Lavoro

Il Giudice

a scioglimento della riserva che precede,

osserva che:

la FILCAMS CGIL conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale la SCC s.r.l. chiedendo la dichiarazione di antisindacalità delle condotte della convenuta consistite: nell'aver fatto ricorso a lavoratori interinali per la sostituzione di lavoratori in sciopero, nell'aver omesso di comunicare alle RSA e alle OOSS il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione sia prima sia dopo la stipula dei contratti, nell'aver adottato un atteggiamento ostile nei confronti delle RSA del punto vendita di c.so Turati, nell'aver rifiutato di accogliere le istanze dei funzionari del sindacato volte ad ottenere un incontro per discutere le problematiche emerse;

si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato;

a sostegno della prima domanda il sindacato ricorrente affermava che nei punti vendita di c.so Bramante/c.so Turati, di c.so Montecucco e Trofarello l'azienda convenuta aveva fatto massiccio ricorso a lavoratori in regime di somministrazione per sostituire i lavoratori che in data 2.4.2010 avevano aderito alla sciopero nazionale;

la convenuta sosteneva invece di aver fatto ricorso al lavoro somministrato in ragione delle attività promozionali previste per la settimana di Pasqua e in base ad un programma stabilito prima che fosse proclamato lo sciopero del due aprile;

la questione centrale oggetto del presente giudizio riguarda la configurabilità della condotta antisindacale vietata dalla legge, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, in occasione di uno sciopero, adibisca lavoratori interinali alle mansioni proprie dei lavoratori scioperanti;

orbene, non può essere posto in dubbio che l'art. 20 comma 5 del d.lgs. 276/2003 vieti il ricorso al lavoro somministrato per sostituire i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero:ciò posto, non può però neppure dimenticarsi che il diritto di iniziativa economica dell'imprenditore, al pari del diritto di sciopero, è costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) e persiste anche in presenza di uno sciopero indetto dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, trovando, nondimeno, in tale iniziativa il suo limite;

quindi in linea di principio è privo dei connotati dell'antisindacalità il comportamento del datore di lavoro che, al fine di limitare gli effetti negativi dell'astensione dal lavoro sull'attività dell'azienda, adibisca temporaneamente il personale in servizio alle mansioni degli scioperanti, per contro configura condotta antisindacale sia l'assunzione di lavoratori a termine per sostituire i lavoratori

aderenti all'astensione dal lavoro sia la corresponsione di trattamenti di miglior favore ai dipendenti disposti a sostituire questi ultimi (cfr. Cass. 9709/2002);

la recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. in particolare sentenza n. 26368/2009) ha dato particolare risalto al principio del necessario e reciproco bilanciamento dei due contrapposti diritti (di sciopero e di iniziativa economica) stabilendo che: "*nella logica di un necessario bilanciamento, il diritto di sciopero non può dirsi leso quando il diritto di continuare l'attività produttiva sia esercitato, per limitare gli effetti negativi dell'astensione dal lavoro sulla situazione economica dell'azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all'agitazione, senza che risultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori*";

la Suprema Corte nella sopra citata sentenza ha concretizzato il principio del bilanciamento dei due contrapposti interessi del datore di lavoro e dei lavoratori, specificando che: "*Deve quindi affermarsi che, in base al necessario bilanciamento del diritto di iniziativa economica dell'imprenditore e del diritto di sciopero dei lavoratori, entrambi costituzionalmente garantiti, un comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto dai lavoratori, è configurabile allorché il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero ad altri dipendenti avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di superiore qualifica e con lavoratori interinali, se, da un lato, l'adibizione di dipendenti a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente e marginalmente, e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali (in tal caso non configurandosi alcuna violazione dell'art. 2103 c.c.), e se, dall'altro, l'utilizzazione di lavoratori interinali avvenga, o meno, ne rispetto della programmazione prevista anteriormente alla proclamazione dello sciopero e, in caso positivo, in misura corrispondente alle concrete esigenze produttive e organizzative dell'azienda*";

riportando quanto sopra al caso di specie, può senza dubbio ritenersi che la natura antisindacale della condotta del datore di lavoro che a fronte di uno sciopero ricorra al lavoro interinale dipenda dal fatto che l'utilizzo di tale forma flessibile di impiego avvenga o meno nel rispetto della programmazione prevista anteriormente alla proclamazione dello sciopero al fine di far fronte a concrete e preesistenti esigenze aziendali;

per effettuare tale valutazione, ossia per verificare se nel caso *sub iudice* il ricorso al lavoro interinale fosse stato o meno programmato anteriormente alla proclamazione dello sciopero, appare quindi dirimente individuare la data di proclamazione dello sciopero, intendendosi per tale il momento in cui i preposti ai singoli punti vendita, ai quali spetta la decisone circa il numero dei lavoratori interinali da impiegare nonché circa l'impegno agli stessi richiesto, vennero a conoscenza dello sciopero e della data in cui lo stesso si sarebbe tenuto;

l'individuazione di tale data si è rivelata assai problematica, atteso che gli informatori indicati da parte ricorrente (trattasi delle RSA e di un funzionario sindacale) hanno fornito una versione contrastante con quella sostenuta dai direttori dei tre punti vendita;

in particolare Montalbano Vincenza, dipendente del negozio di Trofarello ed RSA, ha riferito di aver scritto di suo pugno un comunicato nel quale si annunciava lo sciopero del 2.4.2010, di averlo affisso in bacheca intorno al 17/18 marzo, di non aver comunicato alcunché al direttore del punto vendita e di aver poi sostituito successivamente (in una data che non ricordava) il comunicato scritto a mano con quello ufficiale proveniente dalla segreteria nazionale;

Pilittu Giannicola, direttore del Carrefour di Trofarello, ha invece dichiarato di aver visto il comunicato affisso in bacheca solo in data 29/30 marzo;

Grillo Antonia, dipendente del negozio di c.so Bramante/Turati ed RSA, ha narrato di aver affisso in bacheca intorno al 15/16 marzo un comunicato da lei scritto con cui si annunciava lo sciopero, di non ricordare se era già stata indicata la data del 2 aprile (in quanto quel comunicato "*era un modo per dire ai ragazzi che avremmo fatto sciopero e che poi avremmo comunicato la data appena arrivava il volantino ufficiale*") e, al pari della Montalbano, di non saper riferire la data di affissione in bacheca del comunicato ufficiale contenente la proclamazione dello sciopero;

Novello Roberto, direttore del punto vendita di c.so Bramante/Turati, ha dichiarato di aver avuto notizia dello sciopero intorno al 29/30 marzo tramite un comunicato affisso in bacheca;

Dubbioso Luigi, dipendente del negozio di c.so Montecucco ed RSA, ha narrato di aver affisso in bacheca il 17 marzo un comunicato da lui scritto con cui annunciava lo sciopero senza indicare però la data in cui si sarebbe tenuto e di aver poi aver poi atteso il comunicato ufficiale giunto il 19 marzo per comunicare la data dell'astensione;

De Poli Gianpaolo, direttore del punto vendita di c.so Montecucco, ha riferito di aver saputo dello sciopero mentre era in ferie intorno al 23/24 marzo;

Lo Deserto Giovanna, responsabile regionale delle risorse umane, ha riconosciuto di essere stata informata dello sciopero dai direttori dei vari punti vendita intorno a 26/27 marzo;

tenuto conto delle contrastanti versioni sopra rappresentante e del fatto che parte ricorrente non è stata in grado, come invece sarebbe stato suo onere, di fornire un dato preciso e circostanziato con riguardo al momento in cui lo sciopero è stato proclamato mediante affissone in bacheca del comunicato ufficiale e ponendo altresì mente alla pacifica circostanza che nessuna comunicazione è stata rivolta direttamente alla direzione o ai vertici aziendali, si deve ritenere che l'azienda sia venuta a conoscenza della data dell'astensione dal lavoro in data 26/27 marzo (cfr. altresì doc. 1 di parte convenuta che reca la data di trasmissione via fax del 26 marzo 2010);

a questo punto si tratta di verificare non già, come sostenuto dalla ricorrente, se vi siano stati lavoratori interinali che abbiano lavorato solo nella giornata dello sciopero, bensì se l'impiego di lavoratori interinali sia stato programmato anteriormente alla data di proclamazione dell'astensione e, in caso positivo, se successivamente a tale momento siano state o meno richieste delle risorse aggiuntive per fronteggiare lo sciopero che si sarebbe stato tenuto il venerdì precedente la Pasqua;

al riguardo non può ignorasi che gli informatori hanno confermato che nella settimana di Pasqua tutti gli anni nei tre punti vendita di c.so Montecucco, di c.so Bramante e di c.so Turati si ricorre al lavoro interinale: in particolare l'informatrice Lo Deserto ha riferito che già i primi di marzo i direttori dei negozi le avevano chiesto l'autorizzazione alla stipula di contatti di somministrazione per il periodo pasquale, indicando il numero di persone necessario e il reparto interessato e che tale numero non era aumentato in seguito alla proclamazione dello sciopero;

venendo ora a verificare la data delle richieste di lavoratori interinai provenienti dai singoli punti vendita, il Novello, direttore del Carrefour di c.so Bramante ha dichiarato: "*Ricordo di aver fatto richieste di lavoratori somministrati per il periodo di Pasqua intorno al 16 marzo poi alcune le abbiamo anche fatte il 24, ma si trattava di rettifiche. Non ricordo bene, ma mi sembra che non abbiamo richiesto risorse in più. Abbiamo chiesto circa 10/12 lavoratori per le casse, 3 per la pescheria e 1 o 2 per la gastronomia, ma poi una non si è presentate. Abbiamo anche preso 2 lavoratori per la macelleria, uno ha lavorato il 30 aprile e l'altro il primo.*";

tali dichiarazioni solo in parte trovano sostanziale conferma nella documentazione versata in atti dalla convenuta, dalla quale si evince che: 1) sin dal 16.3. 2010 erano stati richiesti alla Lavoro.Doc s.p.a. tre lavoratori interinali (ossia i signori Foti, Mattarese - per i giorni dal 29/3 al 3/4 - e Calabrò - per i giorni 2 e 3/4) per il reparto pescheria (cfr. doc. 3) e i relativi contratti di somministrazione furono poi stipulati il 18/3/ 2010 (doc.4), 2) il 16.3.2010 erano state richieste risorse per il reparto gastronomia per il periodo dal 29/3 al 3/4 (doc. 6) e il successivo 19 marzo era stato stipulato il contratto di somministrazione per una sola risorsa (ossia la signora Marchetti sostituita dalla Dugo in data 1.4.2010) per tutto il periodo pasquale (doc. 7, 8a e 8b), 3) con comunicazione del 13 marzo il capo reparto della Macelleria aveva richiesto alla cooperativa Millennium la presenza di un macellaio, indicando le giornate e gli orari in cui avrebbe dovuto operare(doc. 9), 4) il macellaio lavorò solo il 30 marzo e il primo aprile (doc. 9 a e 9 b), 5) con comunicazione del 24/32010 la convenuta chiedeva addette alle casse per il periodo pasquale, senza indicare né il numero delle risorse né la fasce orarie e specificando che tale comunicazione sostituiva la precedente del 16.3/2010 (doc. 11), 6) solo in data 29.3.2010, quindi successivamente alla proclamazione dello sciopero, con la stipula del contratto di somministrazione veniva indicato il numero di risorse per il settore casse (doc. 12);

con riguardo al negozio di Trofarello i direttore Pilittu ha riferito che: "*il 22 marzo del 2010 ho fatto richiesta alla Lodeserto di una quindicina circa di lavoratori interinali da impiegare nel mio punto vendita nel periodo prepasquale. L'inserimento è stato graduale, io ho fatto una richiesta di un numero totale di persone indicando giorni e orari e reparto in cui sarebbero state impiegate le singole risorse.*";

dalla documentazione in atti è stato possibile accertare che: 1) con comunicazione del 22.3.2010 venivano richieste risorse per vari reparti senza specificare né gli orari né il numero di risorse (doc. 14), 2) con successiva comunicazione del 25/3 venivano indicati gli orari per il reparto casse (doc.

15) e in data 30/3 veniva stipulato il contratto di somministrazione per 5 (anzichè 6 come precedentemente previsto al doc. 15) addetti alle vendite/commessi (doc. 17), 3) in data 26 marzo veniva richiesto personale per il reparto salumi e formaggi dal 1 al 3/4 con indicazione degli orari di lavoro (cfr. doc. 20), 4) il relativo contratto di somministrazione per cinque addetti vendita fu poi stipulato il 1.4.2010 (doc. 21), 5) in data 1.4.2010 è stato stipulato un contratto di somministrazione per due addetti vendita;

relativamente al punto vendita di c.so Montecucco il direttore De Poli ha affermato che "*Ricordo di aver fatto richieste di lavoratori somministrati per il periodo di Pasqua intorno al 19 marzo. Ho avuto l'autorizzazione intorno al 21. Mi sembra di aver richiesto 20/25 lavoratori. Non mi ricordo quanti ne avessi richiesti l'anno prima, ma questo era un anno particolare perché era in corso il progetto passo richiedo che richiede un'assistenza ai clienti che in tempi normali non c'è. Non abbiamo richiesto risorse in più per far fronte dello sciopero, di cui io ho avuto conoscenza intorno al 23/24 marzo mentre ero in ferie*";

la documentazione prodotta dalla convenuta ha evidenziato che: 1) il 26.2.2010 l'azienda aveva stipulato un contratto di somministrazione per 8 cassiere dal 1 al 31/3 poi prorogato il 29.3.2010 per il periodo 29/3-3/4 per 7 lavoratori da adibire alle casse (doc. 24), 2) tuttavia la proroga del contratto era stata preceduta da una e-mail del 24 marzo con cui venivano indicati i nomi delle cassiere da impiegare nel periodo 29/3-3/4 (doc. 27), 3) con e-mail del 23.3 l'agenzia di somministrazione comunicava i nomi dei 10 scaffalisti da impiegare per i giorni 1,2,3 aprile (doc. 32), 4) il 29.3.2010 veniva quindi stipulato il contratto di somministrazione per 10 scaffalisti (doc. 32), i quali, come risulta dal doc. 33, hanno lavorato in tutti e tre i giorni preventivati;

fatte queste premesse, si deve rilevare che in alcune occasioni l'azienda ha posto in essere un comportamento qualificabile come antisindacale, avendo fatto ricorso al lavoro somministrato dopo la proclamazione dello sciopero del 2 aprile, violando certamente la disposizione dell'art. 20 comma 5 della legge Biagi che vieta appunto di utilizzare lavoratori interinali per sostituire i dipendenti che hanno aderito ad uno sciopero: invero, nel supermercato di Trofarello, in data 26 marzo, quindi quando lo sciopero era già stato proclamato, veniva richiesto personale per il reparto salumi e formaggi dal 1 al 3/4 con indicazione degli orari di lavoro (cfr. doc. 20, da cui si evince che per il giorno dello sciopero è stato richiesto un numero di lavoratori superiore a quello degli altri giorni del periodo pre-pasquale) e il relativo contratto di somministrazione per cinque addetti vendita è stato poi stipulato il 1.4.2010 (doc. 21) e inoltre in data 1.4.2010 veniva stipulato un contratto di somministrazione per due addetti vendita che non è riconducibile a programmazioni precedenti la data di proclamazione dello sciopero, mentre nel supermercato di c.so Turati l'azienda chiedeva addette alle casse per il periodo pasquale già in data 24/3/2010, ma senza indicare né il numero delle risorse né la fasce orarie e solo in data 29.3.2010, quindi successivamente alla proclamazione dello sciopero, con la stipula del contratto di somministrazione veniva indicato il numero di risorse per il settore casse;

diversamente nel supermercato di c.so Montecucco, il cui direttore ha ammesso di aver saputo dello sciopero intorno al 23/24 marzo, la programmazione del lavoro somministrato può dirsi anteriore alla proclamazione dell'astensione dal lavoro, poiché proprio al 24 e al 23 marzo risalgono le comunicazioni con cui l'agenzia di somministrazione indicava i nomi delle cassiere da impiegare nel periodo 29/3-3/4 e dei 10 scaffalisti da impiegare per i giorni 1,2,3 aprile, dal che si può inferire che, come riferito dal De Poli, le richieste di lavoratori interinali da parte della direzione del punto vendita erano giunte al somministratore in epoca anteriore al 23/24 marzo;

per integrare l'antisindacalità delle condotte attuate nei punti vendita di c.so Braamnte/Turati e di Trofarello, d'altra parte, è sufficiente che le stesse ledano oggettivamente gli interessi del sindacato (e nel caso di specie è la legge che ha considerato di per sé lesivo il ricorso al lavoro interinale per sostituire lavoratori in sciopero), non essendo necessario uno specifico intento pregiudizievole del datore di lavoro: ad avviso delle Sezioni Unite della Cassazione, infatti, un eventuale errore di valutazione del datore di lavoro che non si sia reso conto della portata causale della propria condotta non fa venir meno l'esigenza di una tutela della liberta sindacale e dell'inibizione della condotta oggettivamente lesiva di tale libertà (cfr. Cass. Sez. Un. n. 5295/1997);

va quindi accolta la domanda della organizzazione sindacale ricorrente di inibitoria dell'utilizzo di lavoratori internali per sostituire i propri dipendenti in sciopero, avuto riguardo alla giornata di astensione dal lavoro del 2.4.2010;

parte ricorrente deduceva altresì che l'azienda convenuta in occasione dello sciopero del 2 aprile avrebbe utilizzato personale dipendente (ossia i signori Acanfora, Gambino e Novo) in mansioni inferiori: tale censura non può essere affrontata, in quanto, nonostante le allegazioni in fatto sul punto, parte ricorrente non ne trae poi alcuna conseguenza, essendosi limitata a chiedere nelle conclusioni la dichiarazione di antisindacalità dell'utilizzo di personale somministrato per sostituire il personale in sciopero;

quale ulteriore profilo di antisindacalità l'organizzazione sindacale ricorrente lamentava il mancato rispetto dell'obbligo di comunicare alle RSA e alle OOSS territoriali il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione;

orbene, l'art. 24, comma 4, del d.lgs. 276/2003 stabilisce che l'utilizzatore deve comunicare alle RSA o alle RSU: a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione prima della stipula del contratto o, se ricorrono ragioni d'urgenza, nei cinque giorni successivi, b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati;

ha quindi certamente natura antisindacale la condotta (pacificamente ammessa da tutti i direttori di punto vendita che hanno reso sommarie informazioni) consistita nel non aver mai adempiuto all'obbligo di informativa nei confronti delle RSA e delle OOSS territoriali previsto espressamente dalla norma sopra riportata;

è invece infondata la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di antisindacalità della condotta della convenuta consistita nel non avere accolto le istanze dei funzionari del sindacato ricorrente che avevano sollecitato un incontro per discutere del ricorso alla somministrazione;

se è pur vero, infatti, che un incontro avente tale oggetto non è stato programmato e che quelli previsti per il mese di maggio riguardavano tematiche diverse, è altresì indubitabile che in tanto può configurarsi un rifiuto di discutere determinate tematiche che rivesta i caratteri della antisindacalità in quanto l'organizzazione sindacale abbia avanzato una specifica richiesta in tal senso;

orbene dalle sommarie informazioni acquisite non si è potuto accertare tale ultima circostanza (ossia che parte ricorrente abbia espressamente richiesto di incontrare i vertici aziendali per discutere del ricorso al lavoro somministrato) e pertanto deve essere respinta la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di antisindacalità della condotta della convenuta consistita nel non avere accolto le istanze dei funzionari del sindacato per discutere del ricorso alla somministrazione

altresì infondata è la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di antisindacalità della condotta datoriale consistita nell'aver tenuto un atteggiamento ostile nei confronti delle RSA del negozio di c.so Turati;

ora, a prescindere dal fatto che nelle conclusioni tale condotta è descritta in modo generico e non circostanziato, le allegazioni svolte in ricorso e le dichiarazioni rese dalla Grillo, RSA di tale punto vendita, (la quale ha riferito che: "*Il venerdì prima di andare a Milano alle 6 siamo entrate nel supermercato, noi non sapevamo di non poter entrare, ma volevamo solo vedere cosa aveva affisso in sala mensa. A quel punto abbiamo visto la gigantografia e il messaggio scritto e abbiamo preso il caffè senza parlare con nessuno. Poi siamo uscite fuori. Al ritorno dalla manifestazione di Milano siamo ripassate in azienda, siamo andate in sala pausa, abbiamo fatto un giro perché io volevo parlare con il mio capo reparto macelleria non mi ricorso per che cosa, ma non per lo sciopero. Né il caporeparto né il direttore ci hanno detto che non potevamo entrare. Il giorno 3 aprile i colleghi ci hanno detto che la sicurezza e i ricevitori erano stati rimproverati perché il giorno prima ci avevano fatto entrare*") non consentono di ravvisare i profili di lesività e di ostilità denunciati dalla ricorrente;

le spese di lite, liquidate per intero come da nota spese depositata dalla difesa di parte ricorrente, in ragione della parziale soccombenza di quest'ultima, vengono compensate nella misura di un terzo;

P.Q.M.

Visto l'art. 28, legge n. 300/1970,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

dichiara antisindacale la condotta della SSC s.r.l. consistita nell'impiego di lavoratori interinali nei punti vendita di c.so Turati/c.so Bramante e di Trofarello con riferimento allo sciopero indetto dalla FILCAMS CGIL per la data del 2 aprile 2010 e dispone l'inibitoria di detta condotta per il futuro;

dichiara l'antisindacalità della condotta della SSC s.r.l. consistita nel non aver counicato alle RSA e/o alle organizzazioni sindacali territoriali il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro, nè prima della stipula del contratto di somministrazione nè nei 5 gg successivi e ordina alla parte convenuta di adempiere per il futuro l'obbligo di informativa nei confronti delle RSA e/o delle organizzazioni sindacali territoriali nei modi e nei termini previsti dall'art. 24, co. 4 del d.lgs. n. 276/2003;

dispone la pubblicazione del presente decreto nelle bacheche aziendali;

condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente i due terzi delle spese di lite liquidate per intero in complessivi Euro 6.893,25, oltre IVA e CPA, e dichiara compensato il residuo terzo;

Torino, 1 giugno 2010

Il giudice

Dott.ssa Aurora Filicetti

1 GIU 2010

IL CANCELLIERE

5/6/10